



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Magistrale Statale "L. Pietrobono"

Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane - Liceo Classico

Liceo Scientifico- Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate

Piazza S. Maria Maggiore, 6 - 03011 ALATRI (Fr) - Tel. 0775/435157- fax 0775/257524 – codice fiscale 80012730604 Sito Web:
www.liceoalatri.edu.it - e-mail : frpm08000l@istruzione.it - PEC: frpm08000l@pec.istruzione.it

Documento approvato dagli organi collegiali

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DELL'USO DEI CELLULARI E DISPOSITIVI VARI

Visto lo Statuto delle studentesse e degli studenti del 1998, che definisce le norme fondamentali di condotta e rispetto;

Vista la Direttiva 104 del 2007 (già richiamata nella Circolare Ministeriale n. 30 del 2007), la quale stabilisce il "dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche";

Vista la Circolare del Ministro dell'Istruzione e del Merito del 19 dicembre 2022, che ha confermato il divieto d'uso in quanto il cellulare è un elemento di "distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti";

Vista la Nota Ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024, e in particolare la successiva **Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025**, che ha disposto anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione (scuole superiori) il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e in generale in orario scolastico.

Considerato che l'abuso di dispositivi mobili può avere effetti dannosi sulla **concentrazione, memoria e spirito critico** dei ragazzi, e che il **38%** degli studenti italiani ammette di essere distratto dal proprio cellulare.

Considerato che le Istituzioni scolastiche devono **aggiornare i propri regolamenti** e il Patto di Corresponsabilità Educativa per renderli conformi alle direttive.

Viene emanato il seguente regolamento:

Art. 1 Agli alunni è vietato utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico;

Art. 2 A scuola, il telefono cellulare deve essere tenuto spento nello zaino.

Art. 3 È tassativamente vietato riprendere immagini o filmare compagni o docenti con i videotelefonini .

Art. 4 L'uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali.

Art. 5 Le famiglie, in caso di necessità urgente e improrogabile, possono contattare il proprio figlio o la propria figlia al telefono della scuola.

Per coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, cellulari e/o dispositivi elettronici senza permesso si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola

AZIONE	SANZIONE
Uso/acceso del cellulare (prima volta)	Ammonizione scritta sulle annotazioni del registro e invito a riporre il dispositivo spento nello zaino
Uso reiterato del cellulare (dalla seconda volta)	Nota disciplinare sul registro elettronico
Più di tre note disciplinari	Sospensione da uno a tre giorni
Uso del cellulare o altro dispositivo durante una verifica scritta come compiti in classe, test etc..	Nota disciplinare, ritiro della verifica e valutazione col minimo indicato nella griglia di riferimento.
Uso del cellulare o altro dispositivo per foto o riprese video non espressamente autorizzate	Nota disciplinare sul registro, eventuale denuncia alle autorità competenti e sospensione fino a 5 giorni stabilita dal Consiglio di classe
Uso del cellulare o di altro dispositivo per diffusione di materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di comunicazione senza espressa autorizzazione	Nota disciplinare sul registro, denuncia alle autorità competenti e sospensione fino a 15 giorni stabilita dal Consiglio di classe
Uso del cellulare o di altro dispositivo per diffusione di materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di comunicazione senza espressa autorizzazione <u>che configuri un fenomeno di bullismo /cyberbullismo con fattispecie penali</u> (diffamazione, minacce, molestie ecc.)	Sanzione temporalmente maggiore ai 15 giorni stabilita dal Consiglio d'Istituto e, nei casi più gravi, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi